

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/550 DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2020

**che modifica gli allegati II e IV del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la revoca temporanea dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 in relazione a taluni prodotti originari del Regno di Cambogia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

## 1. PROCEDURA

- (1) Il Regno di Cambogia («Cambogia») beneficia delle preferenze tariffarie previste dal regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati «Tutto tranne le armi» (*Everything But Arms* — «EBA») di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 978/2012 («regolamento SPG»). La Cambogia figura inoltre nell'elenco dei paesi beneficiari del regime generale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento SPG. A norma dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento SPG, il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati consiste nella sospensione dei dazi della tariffa doganale comune per tutti i prodotti dei capitoli da 1 a 97 della nomenclatura combinata originari della Cambogia, esclusi quelli di cui al capitolo 93, ossia armi e munizioni.
- (2) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento SPG, i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del medesimo regolamento possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, a causa di violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni elencate nell'allegato VIII, parte A, del regolamento SPG (le «convenzioni essenziali ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro»).
- (3) L'11 febbraio 2019 la Commissione ha adottato una decisione di esecuzione contenente un allegato («l'avviso di apertura») <sup>(2)</sup> che apre, a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento SPG, la procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie concesse alla Cambogia («procedura di revoca temporanea»). Lo stesso giorno la Commissione ha informato il Parlamento europeo e il Consiglio di tale decisione di esecuzione.
- (4) Gli elementi di cui disponeva la Commissione in quel momento indicavano l'esistenza di motivi sufficienti per giustificare l'apertura di una procedura di revoca temporanea. In particolare il considerando 3 della decisione di esecuzione e il punto 5 dell'avviso di apertura facevano riferimento a elementi indicanti l'esistenza di violazioni gravi e sistematiche, da parte della Cambogia, dei principi stabiliti nelle seguenti quattro convenzioni essenziali dell'ONU/OIL sui diritti umani e sul diritto del lavoro:

<sup>(1)</sup> GUL 303 del 31.10.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU C 55 del 12.2.2019, pag. 11.

